

- 1) si chiede conferma che il mancato possesso della certificazione UNI 11068:2005 non sia causa di esclusione (cfr. vostra nota del *omissis*);

**Risposta:** E' stato richiesto il possesso della certificazione UNI 11068:2005 in luogo della certificazione EN 50518:2014 in quanto gli istituti di vigilanza in possesso della certificazione UNI 11068:2005 sono tenuti ad adeguare le proprie caratteristiche e i propri requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518:2014 entro il 3 settembre 2017. Laddove l'operatore economico partecipante alla procedura di gara abbia già provveduto in tal senso, dimostrerà il possesso del predetto requisito alla luce delle previsioni della nuova normativa EN 50518:2014. Trattasi di un requisito il cui possesso deve essere dimostrato solo dagli istituti di vigilanza che, al fine di operare negli ambiti territoriali ultraprovinciale, hanno dovuto predisporre una centrale operativa a norma UNI 11068:2005. Gli istituti accreditati per ambiti territoriali minori (lett. "c" ambiti nn. 1, 2, e 3), i quali quindi non sono tenuti a dotarsi di una centrale operativa a norma UNI 11068:2005, non dovranno certificarne il possesso.

- 2) con riferimento al possesso delle certificazioni OHSAS 18001 e ISO 14001:2005, si chiede, sempre in riferimento e coerentemente con la Vs. nota *omissis* nonché alla ordinanza del Tar Sez. I quater n. 05104/2016 Reg. Prov. Cau. N. 09146/2016 Reg.Ric, di confermare che il mancato possesso delle stesse non sia causa di esclusione;

**Risposta:** Il possesso della certificazioni OHSAS 18001, relativo alla gestione della sicurezza dei lavoratori, è previsto come requisito di partecipazione nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, fermo restando che i concorrenti privi della predetta certificazione possono dimostrare alla stazione appaltante, in altro modo, di rispettare gli standard richiesti (Parere A.N.A.C. n. 70 del 6 maggio 2015). Si segnala inoltre che la stessa Autorità Anticorruzione in un precedente parere n. 34 reso in data 1 aprile 2015 ha ritenuto che il possesso della certificazione ISO 14001:2005, relativo alle misure di gestione ambientale, da parte delle imprese partecipanti alla gara d'appalto, in quanto inerente l'oggetto della prestazione, è conforme all'ordinamento.

- 3) con riferimento alle attività di installazione e manutenzione degli impianti tecnologici da implementare, così come richieste a pag 13 del capitolato speciale di appalto che prevede "l'implementazione dei suddetti impianti si considera comprensiva di manutenzione per tutta la durata dell'appalto", si chiede conferma dell'ammissibilità di un RTI (cfr. Vostra nota *omissis*) nel quale l'impresa mandante, dedicata alle suddette attività tecniche, non debba possedere gli stessi requisiti di contro previsti per le società incaricate dell'espletamento delle attività principali oggetto d'appalto ("servizi di vigilanza armata" e "servizi di vigilanza non armata");

**Risposta:** Fermo restando il divieto di subappalto, gli istituti di vigilanza qualora tra il personale in servizio non abbiano dipendenti in grado di svolgere le attività di installazione e manutenzione degli impianti tecnologici, possono partecipare alla gara d'appalto insieme a ditte specializzate, in possesso dei medesimi requisiti, nell'ambito di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti, già costituiti o non ancora costituiti, nelle forme e con le modalità previste dal disciplinare di gara (punto 2), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, c.2, del d.lgs. n. 50/2016.

- 4) si chiede conferma che, in caso di cessione di ramo di azienda, l'onere della dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 "per gli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando" - (punto F.4 del Disciplinare di Gara), - sia onere esclusivo della società cessionaria e non della società cedente;

**Risposta:** In caso di cessione del ramo d'azienda la dichiarazione di cui al punto F.4 del disciplinare di gara deve essere resa dall'impresa sottoscrittrice che presenta l'offerta, anche relativamente agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 5) in merito ai requisiti di ordine speciale : capacità economica e finanziaria, lettera b) - possesso di due referenze bancarie - al fine di una ottimizzazione dei considerevoli costi di partecipazione generati dalla procedura in argomento, si chiede conferma che possano presentarsi le due referenze bancarie, già emesse e saldate agli istituti bancari emittenti, datate luglio ed agosto anno 2016, già ottenute in costanza dell'originario termine ultimo di consegna delle offerte del 12.08.2016;

**Risposta:** Le due referenze bancarie devono avere corso di validità ed effetto alla attuale data di scadenza del bando di gara.

- 6) con riferimento alla lettera "I" del disciplinare di gara – Certificazione in originale o copia autenticata ovvero dichiarazione sostitutiva dei seguenti certificati, UNI EN ISO 9001:2008- UNI EN ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007, UNI 10891:2008, UNI 11068:2005 - si chiede conferma che delle suddette certificazioni ne sia consentita la produzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità all'originale da parte del legale rappresentante ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000;

**Risposta:** Laddove sia possibile presentare dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è espressamente previsto all'interno dei documenti di gara.